



COMUNE DI MORI

Provincia Autonoma di Trento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

2019-2021

Approvato con deliberazione della giunta comunale in data 31 gennaio 2019

INDICE

- 1 PREMESSA
- 2 FONTI NORMATIVE
- 3 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE
- 4 RPCT
- 5 METODOLOGIA DI PIANO
- 6 INFORMAZIONI GENERALI CONCERNENTI SUL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO
 - 6.1 Analisi del contesto esterno
 - 6.2 Individuazione dei processi a rischio
- 7 MISURE COMUNI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
 - 7.1 Formazione
 - 7.2 Codici di comportamento
 - 7.3 La tutela del dipendente che effettua segnalazioni d'illecito
 - 7.4 Segnalazioni esterne a tutela del soggetto esterno che effettua segnalazioni d'illecito
 - 7.5 La rotazione ordinaria del personale nelle aree a maggior rischio corruzione
 - 7.6 La rotazione straordinaria del personale nelle aree a maggior rischio corruzione
 - 7.7 Accesso civico generalizzato
 - 7.8 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
 - 7.9 Inconferibilità ed incompatibilità
 - 7.10 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi
 - 7.11 Incarichi extraistituzionali
 - 7.12 Il pantouflage
 - 7.13 Società controllate e partecipate
 - 7.14 Controlli interni, misure preventive, protocolli di legalità in materia di contratti pubblici
- 8 PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA'
 - 8.1 Inquadramento
 - 8.2 Gestione del flusso informatico
- 9 MONITORAGGIO
- 10 PUBBLICAZIONI, CONSULTAZIONI E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL PIANO

1. PREMESSA

Nel 2012 la L. n. **190** (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*) ha stabilito che anche i Comuni si dotino di **Piani di prevenzione della corruzione**, strumenti atti a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei dipendenti.

Tale intervento legislativo mette a frutto il lavoro di analisi della Commissione di Studio su trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, e costituisce segnale forte di attenzione del Legislatore ai temi dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa a tutti i livelli, come presupposto per un corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

Con riferimento alla specificità dell'Ordinamento dei comuni nella Regione Autonoma Trentino Alto Adige, la Legge n.190/2012 prevedeva, all'art. 1 comma 60, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, siano raggiunte intese in sede di Conferenza unificata in merito agli specifici adempimenti degli enti locali, con l'indicazione dei relativi termini, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni dalla stessa legge previste

In particolare con riguardo

- a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2014-2016;
- b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
- c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento in linea con i principi sanciti recentemente dal DPR 62/201

Al comma 61 dell'art. 1, la Legge 190/2012 prevede inoltre che, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, siano definiti gli adempimenti, attuativi delle disposizioni dei successivi decreti emanati sulla base della stessa, da parte della Regione TAA e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

L'intesa della Conferenza Unificata Stato regioni del 24/07/2013 ha previsto al 31 gennaio 2014 il termine ultimo entro il quale le Amministrazioni avrebbero dovuto adottare il Piano Anticorruzione.

Con l'Intesa è stato costituito altresì un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, per stabilire i criteri sulla base dei quali individuare gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, quale punto di riferimento per le regioni e gli enti locali.

A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, avviato ad ottobre 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "*Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti*". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo.

Sul punto si è specificamente espressa la Regione TAA con circolare n.3/EL del 14 agosto 2014, recante prescrizioni circa l'adeguamento del regolamento organico dei Comuni ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, tenendo peraltro in

debito conto quanto (già) stabilito dalle leggi regionali in materia (art. 23 DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e s.m. come modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L) che dettano principi e criteri ai quali i regolamenti organici dell'Ente devono attenersi.

Nel 2013 è stato inoltre adottato il D.lgs. n. 33 con il quale si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, cui ha fatto seguito, sempre nel 2013, come costola della Legge Anticorruzione, il D.lgs. n. 39, finalizzato all'introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione.

In merito alla tematica della Trasparenza si registra la L.R. n.10 del 29 ottobre 2014, recante: *"Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale"*.

Sulla materia si è nuovamente cimentato il legislatore nazionale con l'adozione del D.Lgs. 97/2016, sulla base della delega espressa dalla Legge di riforma della pubblica amministrazione (cd. Legge Madia) n.124/2015.

Il 16.12.2016 è entrata in vigore la legge regionale n. 16 del 15.12.2016 ("Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017"). Il Capo primo di tale legge riguarda le "Disposizioni di adeguamento alle norme in materia di trasparenza" e dispone alcune modifiche alla legge regionale n. 10/2014 ("Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale").

Con legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31, l'ordinamento dei comuni della Regione autonoma-Alto Adige è stato adeguato alle disposizioni in materia controlli interni introdotte nel Testo unico enti locali (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 - preso atto del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e degli aggiornamenti intervenuti (determinazione n. 8/2015, deliberazione n. 831/2016, deliberazione n. 1208/2017, deliberazione 1074/2018) - si muove in continuità rispetto ai precedenti Piani adottati dall'Amministrazione, e contiene:

- 1) l'analisi del livello di rischio delle attività svolte,
- 2) un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Il presente Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione prevista dal DUP (documento unico di programmazione) 2018- 2020, documento contabile introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (successivamente integrato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), è stato adottato dalla generalità degli enti locali a partire dal 2015 e per i Comuni della Provincia Autonoma di Trento a partire dal 2017 e trova declinazione operativa nella pianificazione esecutiva di gestione prevista dal PEG.

2. FONTI NORMATIVE

Si riportano in elenco delle **fonti normative e gli atti di prassi** vigenti in materia di anticorruzione:

- legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;
- legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
- decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige 1 febbraio 2005, n. 2/L, recante “Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, come modificato dal decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige 11 maggio 2010, n. 8/L, dal decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige 11 luglio 2012, n. 8/L e dal decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige 3 novembre 2016, n. 10;
- legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)”;
- legge regionale 8 febbraio 2013, n. 1, recante “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni”;
- legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, recante “Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale”;

- legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31, recante “Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, “legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017”;
- legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;
- legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, recante “Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino”;
- legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, recante “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5”;
- Vi sono poi numerosi atti di regolazione da parte del Governo e dell'Autorità
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013, recante “Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 di data 25 gennaio 2013;
- circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 di data 19 luglio 2013;
- linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012;
- intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge n. 190/2012, sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;
- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi della legge n. 190/2012 ed approvato con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 72 di data 11 settembre 2013;
- "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni", approvate con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 75 di data 24 ottobre 2013;
- Protocollo di intesa di data 15 luglio 2014 avente ad oggetto "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;

- "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *Whistleblower*)" approvate con determinazione di A.N.AC. n. 6 di data 28 aprile 2015;
- "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" approvate con determinazione di A.N.AC. n. 8 di data 17 giugno 2015;
- "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" approvato con determinazione di A.N.AC. n. 12 di data 28 ottobre 2015;
- "Piano Nazionale Anticorruzione 2016" approvato con determinazione di A.N.AC. n. 831 di data 3 agosto 2016;
- "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili" approvate con determinazione di A.N.AC. n. 833 di data 3 agosto 2016;
- "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" approvate con determinazione di A.N.AC. n. 1309 di data 28 dicembre 2016;
- "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016" approvate con determinazione di A.N.AC. n. 1310 di data 28 dicembre 2016;
- Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, approvate con determinazione n. 1134 del 08 novembre 2017;
- Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
- "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", in G.U. 16 gennaio 2019 n. 13.

Regione Autonoma Trentino Alto Adige:

- n.5/El di data 5 dicembre 2012, recante Legge n. 190/2012, Disposizioni di interesse comunale immediatamente applicabili e norme ad applicazione differita

- n. 1/EL di data 11 gennaio 2013, recante Misure di trasparenza dell'attività amministrativa e condizioni legali di efficacia degli atti. Amministrazione aperta;
- n. 3/EL di data 9 maggio 2013, recante Legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39
- n. 5/EL di data 15 ottobre 2013, recante Adeguamento regolamento organico ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti. Conclusione dei lavori – in data 24 luglio 2014 – del tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica in attuazione dell'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta in Conferenza unificata il 24 luglio 2013;
- n. 3/EL di data 13 agosto 2014, recante Adeguamento regolamento organico ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti. Conclusione dei lavori – in data 24 luglio 2014 – del tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica in attuazione dell'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta in Conferenza unificata il 24 luglio 2013;
- n. 4/EL di data 19 novembre 2014; recante Nuove disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
- n. 237/P di data 9 gennaio 2017, recante Modifiche alla legge regionale n. 10/2014 in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
- N. 1/EL/ di data 29 marzo 2017, recante Esclusione dall'obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali per i titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
- N. 1/EL/di data 11 gennaio 2016, recante Legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 "Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e s.m. alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e ulteriori disposizioni in materia di enti locali"

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI MORI

La struttura organizzativa del Comune di Mori è quella disegnata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 dd. 19 gennaio 2010, avente ad oggetto Modifica e riapprovazione "Dotazione organica della struttura comunale" e "Attribuzione delle strutture organizzative", e risulta ripartita nei seguenti Servizi:

1. Servizio Segreteria Comunale
2. Servizio Affari Generali ed Attività Sociali
3. Servizio Finanziario e Servizi alla Persona
4. Servizio Sovracomunale Tributi e Tariffe
5. Servizio Tecnico
6. Servizio Attività Produttive
7. Servizio Sovracomunale Polizia Locale

La suddivisione in Servizi risale alla deliberazione della giunta comunale n 30 di data 19 febbraio 2010, con cui è stata operata la riorganizzazione del primo nucleo di servizi di back-front office, con l'istituzione di un nuovo servizio alle attività produttive, operato per separazione delle procedure tecniche in materia di attività produttive (urbanistica-edilizia-ambiente-commercio) dal servizio tecnico e dal servizio affari generali.

Con deliberazione n. 89 di data 30 giugno 2016 l'Amministrazione ha presentato una nuova proposta organizzativa. Con tale intervento l'amministrazione ha inteso rispondere alle esigenze dettate da un periodo di blocco del turn-over e da una serie di riforme che hanno a più riprese modificato la disciplina delle gestioni associate obbligatorie passate infine da un ambito di comunità di valle per i comuni fino a 10.000 abitanti, ad un ambito sovracomunale fino 5.000 abitanti e alla fusione di comuni.

Nel corso del 2017 sono state attuate alcune misure. In particolare con l'approvazione dello schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Mori e la società GestEL ha preso avvio l'attività di gestione delle entrate tributarie e non attraverso la società partecipata. Quasi del tutto completata risulta anche l'adesione ai servizi informativi in cloud disponibili all'interno dell'offerta del Sistema Informativo Elettronico Trentino (SINET), ed in particolare delle società Informatica Trentina e Trentino Network, (ora fuse in Trentino digitale SPA) e del Consorzio dei Comuni Trentini.

Nel corso del 2018 hanno avuto corso ulteriori misure di riorganizzazione e razionalizzazione con la creazione di una nuova struttura, che ha assunto la denominazione di Servizio Comunità ed Attività Produttive, in cui sono confluite competenze prima attribuite al Servizio Comunità ed altre attribuite al Servizio Attività Produttive.

Le competenze relative all'urbanistica, edilizia ed ambiente sono state attribuite al Servizio Edilizia Ambiente e Territorio.

Al 31 dicembre 2018 la struttura risultava la seguente:

1. Servizio Segreteria;
2. Servizio Finanziario;
3. Servizio Tecnico
4. Servizio Comunità ed Attività Produttive;
5. Servizio Edilizia Territorio Ambiente;

6. Servizio Tributi e Tariffe (affidato alla società in house GestEL)

7. Servizio Sovracomunale Polizia Locale

Il presente Piano prende quindi le mosse da queste prime realizzazioni del programma di riorganizzazione prendendo in considerazione esclusivamente i processi critici direttamente gestiti.

Sono resi in forma esternalizzata, e quindi dell'integrità degli operatori impegnati su tali attività dovrà necessariamente rispondere il soggetto gestore, i seguenti servizi:

- GestEL srl , Gestione Entrate Locali srl, Via Santa Caterina, 80 - Arco (TN), per quanto riguarda l'attività di gestione delle entrate tributarie e non tributarie;
- AMR, Azienda municipale di Rovereto per quanto riguarda i servizi cimiteriali;

Sono resi in forma associata i seguenti Servizi:

- Gestione associata Polizia Locale tra i comuni di Mori, Brentonico e Ronzo Chienis;
- Gestione associata Forestale tra i comuni di Mori, Brentonico e Ronzo Chienis;

4. RPCT

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), unisce a sé l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: ad esso sono riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) riveste un ruolo centrale nell'ambito della normativa e dell'organizzazione amministrativa di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza. La legge n. 190/2012 prevede che ogni amministrazione pubblica nomini un Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in possesso di particolari requisiti. Nei Comuni il RPCT è individuato, di norma, nel Segretario Generale, salva diversa e motivata determinazione ed è nominato dal Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo dell'ente.

Il RPCT, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza, in particolare, provvede:

- alla predisposizione del PTPCT entro i termini stabiliti;
- a proporre la modifica del Piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- alla verifica, con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a rischio corruzione;
- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione e definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti dell'ente che operano nei settori più a rischio;
- a redigere una relazione sui risultati della propria attività e trasmetterla entro il 15 dicembre di ogni anno all'organo di indirizzo politico dell'ente e all'ANAC, pubblicandola sul sito istituzionale;
- alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità.

Le misure di prevenzione della corruzione coinvolgono il contesto organizzativo, in quanto con esse vengono adottati interventi che incidono sull'amministrazione nel suo complesso, ovvero singoli settori, ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione. Per tali ragioni il RPCT deve assicurare il pieno coinvolgimento e la massima partecipazione attiva, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione delle misure di prevenzione, dell'intera struttura, favorendo la responsabilizzazione degli uffici, al fine di garantire una migliore qualità del PTPCT, evitando che le stesse misure si trasformino in un mero adempimento. A tal fine, una fondamentale azione da parte del RPCT, oltre al coinvolgimento attivo di tutta la struttura organizzativa, è l'investimento in attività di formazione in materia di anticorruzione, così come meglio specificato.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Mori è il Segretario Comunale, come previsto dall'art. 1, comma 7, secondo capoverso, della Legge n.

190/2012, che prevede che negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.

Coadiuvano il RPCT nella predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione all'interno dell'organizzazione, con i relativi compiti e responsabilità le figure apicali delle strutture interne (Responsabili di Servizio) con l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti, individuandoli come Referenti per la prevenzione della corruzione.

I Referenti hanno il compito di supportare il Responsabile per la prevenzione della corruzione, allo scopo di favorire la realizzazione degli adempimenti richiesti dalle normative e svolgere attività di monitoraggio di tutti gli adempimenti previsti in relazione a competenze e ambiti di attività svolte dalla struttura assegnata.

I Referenti per la prevenzione della corruzione del Comune di Mori sono:

Il Responsabile del Servizio alla Persona;

Il Responsabile del Servizio Comunità e Attività Produttive;

Il Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Responsabile del Servizio Tecnico;

Il Responsabile del Servizio Edilizia, Ambiente e Territorio;

Il Responsabile del Servizio Sovracomunale Polizia Locale

Il Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe (per la parte non gestita dalla società in house GestEL srl)

In particolare le funzioni assegnate consistono in :

a) collaborazione per l'analisi organizzativa e l'individuazione delle varie criticità;

b) collaborazione per la mappatura dei rischi all'interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, mediante l'individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;

c) progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro.

d) gestione diretta delle aree tematiche del portale comunale e delle sezioni dell'amministrazione trasparente di rispettiva competenza,

L' RPCT non dispone di una struttura di supporto. Nella attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, il personale del Servizio Finanziario era coinvolto per il controllo della completezza ed esaustività della documentazione di corredo e della verifica della check list allegate ai provvedimenti di spesa, relativa alla preventiva discussione delle centrali di committenza, secondo quanto previsto dalla deliberazione GC 49/2016.

Tale attività è ora confluita nel programma annuale dei controlli successivi di regolarità amministrativa, predisposto dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

RASA

Ai sensi della delibera 831 del 03.08.2016 di ANAC si segnala che il ruolo di RASA (soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante) del Comune è stato assunto dal dott. Luca Galante.

OIV/NDV

La L.R. 29/10/2014 n. 10, all'art. 1, comma 1, lettera n) stabilisce inoltre che ogni riferimento all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) deve intendersi, in mancanza del medesimo, al Nucleo di Valutazione, o all'organo che svolge analoghe funzioni, in questo caso il Segretario Comunale.

In proposito, con atto di segnalazione n. 1 del 24 gennaio 2018, ANAC ha formulato alcune osservazioni in merito alla situazione di conflitto di interesse conseguente all'ipotesi in cui il RPCT rivesta il ruolo di componente o di presidente del nucleo di valutazione di enti locali.

Nella relazione viene evidenziato che il cumulo dei due incarichi in capo al segretario comunale rappresenta una situazione di conflitto di interesse, in analogia con il regime di incompatibilità disciplinato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (che pone espressamente il divieto di nominare, quali componenti dell'organo indipendenti di valutazione della performance (OIV), i dipendenti dell'amministrazione stessa o coloro che rivestano incarichi politici e sindacali).

Nel corso del 2019 l'amministrazione si impegna a risolvere il potenziale conflitto di interesse nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

UPD

Il ruolo responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari coincide con la figura dell'RPCT come ammesso dall'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 24 luglio 2014.

RDP

con l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018), ANAC pone particolare attenzione al tema dei rapporti tra le misure di contrasto alla corruzione e quelle a tutela della riservatezza, e di conseguenza si sofferma sul ruolo dell'RPCT e del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), evidenziando come il RPD costituisca una figura di riferimento per il RPCT per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, evidenziando tuttavia non tanto una incompatibilità tra due ruoli ma una necessaria separazione, in ragione della complessità delle distinte attività.

5. METODOLOGIA DI PIANO

Obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione è garantire nel tempo all'Amministrazione Comunale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Il lavoro di autoanalisi organizzativa per l'individuazione di misure di prevenzione della corruzione deve essere concepito non come adempimento a se stante ma come una politica di riorganizzazione da conciliare, in una logica di stretta integrazione, con ogni altra politica di miglioramento organizzativo. A questo fine il PTPC non è il complesso di misure che il PNA impone, ma il complesso delle misure che autonomamente ogni amministrazione o ente adotta, in rapporto non solo alle condizioni oggettive della propria organizzazione, ma anche dei progetti o programmi elaborati per il raggiungimento di altre finalità (maggiore efficienza complessiva, risparmi di spesa, etc)

I riscontri svolti sui PTPC analizzati hanno restituito l'immagine di una limitata capacità delle amministrazioni di andare oltre l'analisi delle aree di rischio definite "obbligatorie" previste dal PNA al PNA, All. 1 par. B.1.1, p. 13, e segnatamente:

1. processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
2. processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;
3. processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
4. processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

In determinazione 28 ottobre 2015, n. 12 Anac ritiene invece superare questa tendenza. A questo fine chiarisce che vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che, anche sulla base della ricognizione effettuata sui PTPC, sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi, in particolare alle aree relative allo svolgimento di attività di:

1. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
2. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
3. incarichi e nomine;
4. affari legali e contenzioso.

Queste aree, insieme a quelle definite "obbligatorie", vengono denominate "aree generali". Oltre alle "aree generali", ogni amministrazione o ente ha ambiti di attività peculiari che possono far emergere aree di rischio specifiche. Già il PNA prevedeva che «sin dalla fase di prima attuazione è raccomandato che ciascuna amministrazione includa nel PTPC ulteriori aree di rischio che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto» e che vengono definite "aree di rischio specifiche".

Le "aree di rischio specifiche" non sono meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle "general", ma si differenziano da queste ultime unicamente per la loro presenza in relazione alle caratteristiche tipologiche delle amministrazioni e degli enti.

Concorrono all'individuazione delle "aree di rischio specifiche", insieme alla mappatura dei processi, le analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione o in amministrazioni dello stesso settore

di appartenenza; incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici, incontri (o altre forme di interazione) con i portatori di interesse esterni, con particolare riferimento alle associazioni impegnate sul territorio nella promozione della legalità, alle associazioni di categoria e imprenditoriali, aree di rischio già identificate da amministrazioni similari per tipologia e complessità organizzativa.

L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva. L'obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. Essa può essere effettuata con diversi livelli di approfondimento a seconda delle risorse a disposizione e della organizzazione dell'ente.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, dedica uno specifico approfondimento ai piccoli comuni, enti locali di dimensioni organizzative ridotte, che presentano difficoltà nell'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell'esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione.

Sotto il profilo soggettivo, Anac ritiene che un criterio idoneo ad assicurare chiarezza nell'applicazione della disciplina per gli enti di piccole dimensioni, possa essere rappresentato dal numero di abitanti, facendo rientrare nel novero dei piccoli comuni quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Anac si è infatti rafforzata nella convinzione della necessità di interventi di semplificazione dell'attuazione della normativa per gli enti di piccole dimensioni, in una logica di ausilio e sostegno, al fine di fornire ai piccoli comuni un supporto per evitare che le attività di individuazione e attuazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione siano intese come un mero adempimento burocratico, piuttosto che come un processo costante e sinergico finalizzato alla ricerca di maggiore funzionalità.

Le indicazioni di Anac, sono quindi principalmente indirizzate a favorire forme di aggregazione tra i comuni che consentano, da un lato, di garantire idoneità di risorse e mezzi, e dall'altro di assicurare una risposta alla corruzione non solo locale, ma più propriamente territoriale e unitaria.

Oltre a quanto già suggerito con il PNA 2016 (analisi del contesto esterno, gestioni associate e unioni dei Comuni), con l'Aggiornamento 2018, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. n. 33/2013, come introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, ANAC ha inteso individuare ulteriori modalità semplificate di applicazione di alcuni obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i comuni di piccole dimensioni, ossia quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (con specifiche per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)

- a) Tempistica delle pubblicazioni ;
- b) Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013 ;
- c) Pubblicazione dei dati in tabelle;
- d) Semplificazioni per l'adozione annuale del PTPC (solo per comuni di popolazione inferiore a 5.000 ab)

Per l'approfondimento e l'implementazione delle singole misure di semplificazione si rimanda ai relativi paragrafi delle misure di riferimento di cui al presente piano.

La metodologia adottata nella stesura del Piano si rifà a due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche:

- **L'approccio dei sistemi normati**, che si fonda sul **principio di documentabilità delle attività svolte**, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione,

dell'effettuazione; e sul **principio di documentabilità dei controlli**, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, Check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità;

- **L'approccio mutuato dal D.lgs. 231/2001** – con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell'ambito pubblico - che prevede che l'ente **non sia responsabile** per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - Se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati** della specie di quello verificatosi;
 - Se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - Se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

6. INFORMAZIONI GENERALI CONCERNENTI SUL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO

Il percorso di costruzione del Piano, accompagnato dal supporto formativo del Consorzio dei Comuni Trentini al responsabile per la prevenzione della corruzione, si è svolto alla luce delle indicazioni desumibili dalla legge, dal Piano Nazionale Anticorruzione, dalle Linee Guida e dalle circolari in materia.

Si è ritenuto in primo luogo opportuno fare riferimento ad un **concetto ampio di corruzione**, tale da ricomprendere tutte le situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni ritenute rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite.

Nel percorso di costruzione del Piano, accompagnato dall'intervento di formazione-azione promosso dal Consorzio dei Comuni Trentini, sono stati tenuti in considerazione cinque aspetti espressamente citati dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale del marzo 2013 e riconfermati dal PNA del 11 settembre 2013 e successivi aggiornamenti, dall'aggiornamento del 201

a) il coinvolgimento dei Referenti operanti nelle aree a più elevato rischio nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano; tale attività – che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso - è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze del Comune di Mori;

b) Il coinvolgimento organo di indirizzo, attraverso la definizione degli obiettivi strategici, operativi e gestionali nel DUP e nel PEG;

c) la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro;

d) l'impegno all'apertura di un tavolo di confronto con i portatori di interessi sui contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l'approccio con l'essenziale punto di vista dei fruitori dei servizi del Comune, e nel contempo rendere consapevoli gli interessati degli sforzi messi in campo dall'organizzazione per rafforzare e sostenere l'integrità e trasparenza dei comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli;

e) la sinergia con quanto già realizzato o in progettazione nell'ambito della trasparenza, ivi compresi:

- l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione;

- l'attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.lgs. n.33/2013, così come è stato previsto dalla legge regionale 10/2014 in tema di trasparenza;
- l'attivazione dell'accesso civico generalizzato introdotto con il d.lgs. 97/2016 (cd FOIA);

f) la previsione e l'adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai responsabili amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione ma che coinvolgono anche tutto il personale dell'amministrazione in relazione alle tematiche della legalità ed eticità dei comportamenti individuali;

g) l'attività di monitoraggio;

h) l'adeguamento normativo a seguito della regolazione della materia da parte dell'ANAC, in particolare, con le delibere n. 1134/2017 e 1208/2017;

i) la continuità con le azioni intraprese con i precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

6.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno è finalizzata a consentire all'amministrazione comunale – nei limiti dei dati disponibili sulla base delle competenze dalla stessa esercitate e della collaborazione fornita da altri enti e soggetti – di conoscere e valutare le dinamiche economiche, sociali e culturali del territorio di riferimento, ai fini della definizione di una più adeguata strategia di prevenzione di potenziali fenomeni corruttivi

Le dimensioni dell'ente non consentono di intraprendere una efficace analisi del contesto esterno. Per avere un quadro del contesto esterno, occorre rifarsi ad analisi svolte almeno a livello provinciale. Tra l'altro i dati statistici ufficiali in materia di criminalità non consentono di elaborare un'analisi dettagliata nemmeno relativamente al territorio provinciale, poiché i dati statistici del Ministero dell'Interno relativi alle condanne non sono generalmente distribuiti a livello regionale.

A livello di provinciale sono disponibili i dati relativi alle denunce presentate, dai quali emerge un andamento relativamente costante, e comunque contenuto, delle denunce per estorsione in provincia (35 nel 2010, 24 nel 2011, 38 nel 2012, 23 nel 2013, 40 nel 2014), delle denunce per usura (3 nel 2010, 1 nel 2011, 0 nel 2012, 0 nel 2013, 0 nel 2014) e delle denunce per associazione mafiosa (nessuna denuncia nel quinquennio considerato). Peraltro i dati elaborati dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura e dal Comitato delle vittime dei reati di tipo mafioso, (organismi del Ministero dell'Interno che esaminano e delibera sulle domande di accesso ai benefici del Fondo di solidarietà) non hanno finora nemmeno riguardato il territorio provinciale e possono pertanto rappresentare solo una indiretta conferma del fatto che esso non è stato ad oggi colpito da tali fattispecie criminali.

In mancanza di stime ufficiali, la Provincia autonoma di Trento ha svolto, in collaborazione con Transcrime, (nato come Gruppo di ricerca sulla criminalità transnazionale del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Trento, ora Centro universitario di ricerca di criminologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) un monitoraggio del rischio di criminalità nell'economia trentina, la cui analisi è stata acquisita nel 2013.

Una indagine statistica, svolta dalla Provincia autonoma di Trento nel corso del 2015 in attuazione dell'art. 23 del Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2015-2017, ha

fornito ulteriori elementi in merito alla percezione del fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico produttivo trentino.

Dall'indagine è emerso che, nella percezione generale da parte degli operatori economici dei due settori, edile e trasporti, il fenomeno della criminalità organizzata in ambito provinciale risulta prevalentemente poco diffuso o per niente diffuso anche se solo un imprenditore su tre esclude recisamente che in Trentino siano presenti fenomeni di estorsione. Peraltro quando gli intervistati sono interpellati in merito a fatti, di cui hanno avuto esperienza diretta, in ordine a proposte di forme illegali di sostegno all'impresa da parte di organizzazioni criminali, solo una percentuale inferiore al 2 per cento risponde affermativamente.

In attuazione al proprio Piano Anticorruzione, la Provincia Autonoma di Trento prevedeva nel corso del 2016 l'adozione di un protocollo di legalità che avrebbe dovuto essere applicato dalle strutture provinciali nella stipulazione dei contratti pubblici. Le indicazioni operative a tal fine sono state impartite dall'Agenzia provinciale per gli appalti ed i contratti della Provincia (APAC) a fine 2016.

Al riguardo è in corso di definizione un protocollo d'intesa con il Commissariato del Governo per la provincia di Trento.

Alcune informazioni statistiche possono essere reperite in documenti quali le Relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario.

In particolare la Relazione del Presidente della Corte di Appello di Trento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, non ancora pubblicata alla data del Piano, ma ampiamente rendicontata dalla stampa, emerge, per quanto riguarda i reati contro la **Pubblica amministrazione**, un sensibile aumento delle iscrizioni che riguardano **violazioni edilizie e procedimenti in materia di rifiuti e inquinamento**. La relazione ha segnalato anche l'assenza di reati di **corruzione/concussione**, ma un aumento per quanto riguarda il peculato e la **turbativa d'asta**.

Le criticità relative alle aree di rischio V (Titoli abilitativi edilizi), e F (Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni) saranno perciò tenuti in particolare considerazione ai fini della definizione e della progressiva implementazione di misure di prevenzione della corruzione da attuare negli ambiti di attività amministrativa direttamente legati ai suddetti settori.

Per quanto riguarda il settore degli appalti di lavori, forniture e servizi, il punto di riferimento è ancora l'art. 36-ter 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), rubricato "Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o acquisti di beni e forniture".

Nata dall'esigenza di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica la versione originaria dell'art. 36-ter 1, disponeva il ricorso alla centrale di committenza prevista dall'art. 39bis, comma 1bis lettera a) della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 – (APAC) -o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie o di gestioni associate con altri comuni non appartenenti ad esse".

I comuni potevano quindi procedere in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale" (ad oggi Euro 46.400,00 per beni, servizi e forniture ex art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990 – Euro 50.000,00 per lavori ex art. 52 comma 9 della L.P. 26/1993).

La legge provinciale 29-12-2017 n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018) ha apportato modificazioni dell'articolo 36-ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, ampliando la possibilità di autonomia quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti, e quando il valore dei lavori è di importo inferiore a 500.000 euro.

Per quanto riguarda in particolare modalità di espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi fino alla soglia di rilevanza comunitaria, con deliberazione n.

49 di data 17 aprile 2014 e successive circolari interne, è stato disciplinato l'utilizzo generalizzato delle centrali di telematiche di committenza CONSIP (MEF) e MECURIO (PAT), e sono state codificate le modalità di fornitura di beni e servizi e disciplinate le residuali deroghe.

6.2 Individuazione dei processi a rischio

Previa ricognizione delle attività di competenza delle singole strutture comunali, sono stati completati il censimento dei processi a rischio di corruzione.

I possibili rischi connessi a ciascun processo selezionato sono stati individuati sulla base dei criteri del risk management espressamente richiamati dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Ciascun processo è stato caratterizzato sulla base di un indice di rischio in grado di misurare il suo specifico grado di criticità, singolarmente ed in comparazione con gli altri processi.

Il modello adottato per la pesatura dei rischi individuati è sostanzialmente conforme a quello suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione e si basa su due variabili:

probabilità dell'accadimento: stima della probabilità che il rischio si manifesti in un determinato processo; □ impatto dell'accadimento: stima dell'entità del danno, materiale e/o di immagine, connesso al concretizzarsi del rischio. L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro le due variabili, per ognuna delle quali si è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa. Pertanto, più l'indice di rischio è alto, più il relativo processo è critico dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non in linea con i principi di integrità e trasparenza. In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione, nel presente Piano sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di rischio alto o medio, nonché altri processi critici il cui indice di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere basso. Ai fini della definizione dell'indice di rischio da assegnare a ciascun processo individuato come potenzialmente soggetto a corruzione, si è tenuto conto delle indicazioni desumibili dalla legge, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dalle risultanze dell'analisi del contesto esterno ed interno.

Per ognuno dei processi della mappa identificato come "critico" in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un piano di azioni che contempli almeno una azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio "alto" o "medio", ma in alcuni casi anche "basso" ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.

Più specificatamente, per ogni processo, sono stati evidenziati i rischi, le azioni preventive, la previsione dei tempi e il titolare della misura. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il monitoraggio periodico del Piano di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso.

Attraverso l'attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano sarà possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.

La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata partendo dal primo Piano approvato nel gennaio del 2014, mettendo a sistema gran parte delle azioni operative ivi previste a partire dal 2014, con lo scopo di garantire la "fattibilità" delle azioni previste, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell'Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell'Ente.

7. MISURE COMUNI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

7.1 FORMAZIONE

La formazione del personale è uno dei più rilevanti strumenti gestionali di contrasto alla corruzione. Una formazione adeguata favorisce una maggior consapevolezza nell'assunzione di decisioni, riducendo il rischio di condotte illecite poste in essere in maniera inconsapevole, ma consente contemporaneamente, l'acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree individuate a più elevato rischio di corruzione.

Al fine di massimizzare l'impatto del Piano, grazie alla disponibilità del Consorzio dei Comuni Trentini, fin dal Piano 2014 è stata garantita un'attività di informazione/formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sui contenuti del Piano rivolta a tutti i dipendenti.

In particolare nel corso del 2018 è stata somministrata formazione :

- a) di livello specifico al RPCT
- b) di livello generale e di livello specifico a personale dipendente

La fruizione della formazione in gruppi attraverso la modalità FAD, ha favorito il confronto interno e lo scambio di valutazioni tra i partecipanti.

Anche nel triennio 2019-2021, grazie alla collaborazione progettuale del Consorzio dei Comuni, verranno perciò effettuati con le modalità già positivamente sperimentate, interventi formativi sulle tematiche della trasparenza e dell'integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano in modo da accrescere la consapevolezza del senso etico nell'agire quotidiano nell'organizzazione e nei rapporti con l'utenza.

Come già sperimentato positivamente, la formazione generale potrà essere integrata con moduli di formazione specifica in FAD per ruolo/settore, con fruizione individuale o di gruppo.

Cicli di formazione mirata e specifica per materia potranno essere effettuati come misura alternativa alla rotazione.

7.2 Codici di comportamento

Nell'ordinamento regionale TAA, il codice di comportamento dei Comuni è tuttora inserito nel contratto collettivo quale allegato.

In una prima fase di attuazione, seguendo l'orientamento del consorzio dei comuni (nota circolare n. 41/2013 del 06.12.2013) si era approvata l'integrazione del codice di comportamento inserito nel contratto provinciale dei dipendenti vigente (con l'accordo provinciale 03.10.2013 è stato mantenuto in vigore l'allegato N/1 al contratto collettivo provinciale 2002-2005 ma è stata sostituita la parte relativa al capo IV del medesimo contratto)

Con deliberazione della Giunta comunale n. 192 di data 19 dicembre 2013 il Comune di Mori ha perciò provveduto ad aggiornare il Codice di comportamento adeguandolo ai principi del DPR n. 62/2013, prevedendo per i seguenti aspetti:

- con riferimento all'argomento della prevenzione della corruzione (art. 8 del DPR 62/2013);
- con riferimento all'argomento della trasparenza e tracciabilità (art. 9 del DPR 62/2013);
- con riferimento all'estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice a tutti i consulenti, collaboratori con qualsiasi tipo di contratto o incarico, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione;

Con le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", Anac ha successivamente auspicato l'introduzione nel Codice di comportamento di nuove forme di responsabilità specifica in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione (e nei confronti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni dei dipendenti che denunciano condotte illecite) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio nella gestione delle segnalazioni.

A seguito della tornata di rinnovi contrattuali, con deliberazione GC n. 187 di data 29 dicembre 2016 è stato recepito allegato A) dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017 per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale, e con deliberazione GC n. 6 di data 26 gennaio 2017 è stato recepito l'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 15, d.d. 09.02.2017 si è quindi proceduto anche all'aggiornamento del Codice comportamento del Comune di Mori, integrando/modificando l'art. 8 rubricato: "Prevenzione della corruzione".

Le modifiche ai codici disciplinari e al Codice di Comportamento del Comune di Mori sono state notificate a tutto il personale dipendente e pubblicati, oltre che nella sezione specifica della Amministrazione trasparente, anche in apposita area della Intranet comunale.

Periodicamente (indicativamente entro il termine del 30 giugno di ciascuna annualità, e comunque ogni qual volta le esigenze ne evidenzino l'opportunità), tutto il personale deve essere richiamato al rispetto dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Ciascun Responsabile di Servizio (Referente) avrà cura di richiamare il personale assegnato al proprio servizio sotto qualunque forma (Int. 19, Progettone, LPU, LSU, altro), al rispetto del Codice per quanto applicabile.

E' opportuno ricordare che gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento vengano estesi, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

A tal fine, negli atti di incarico e nei bandi, verrà inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Con l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018), l'Autorità ribadisce l'importante funzione svolta dal Codice di comportamento per l'attuazione della prevenzione della corruzione, annunciando che intende emanare, nei primi mesi del 2019, nuove Linee guida per l'adozione dei Codici di comportamento di "seconda generazione", volte a promuovere regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, in affiancamento e a supporto della complessiva strategia di riduzione del rischio corruttivo

che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni).

Le amministrazioni possono pertanto procedere alla adozione dei nuovi PTPC 2019-2021 senza dover contestualmente lavorare al nuovo Codice di comportamento in attesa dell'emanazione delle citate Linee guida.

7.3 La tutela del dipendente che effettua segnalazioni d'illecito

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell'ambito del D.Lgs. 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta, nel nostro ordinamento, una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente o collaboratore legato all'Ente da rapporti professionali che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione (whistleblowing), è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha approvato le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve rendere noto il numero delle segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14 della Legge 190/2012, garantendo l'anonimato.

Con il PTPC 2017-2019 sono state adottate misure precauzionali per tutelare il segnalante, in particolare il dipendente, garantendone l'anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire il ricorso all'istituto della segnalazione di illeciti nel pubblico interesse.

Non può essere rivelata l'identità del dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Sulla pagina intranet è disponibile un modello di segnalazione di illecito, che ne consente la presentazione anche al Responsabile anticorruzione in forme idonee a garantire l'anonimato.

Il dipendente che ritiene di aver subito una misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia, da notizia circostanziata della discriminazione al Responsabile anticorruzione. Il Responsabile anticorruzione, se ritiene, ad un primo esame, che sussiste tale discriminazione, valuta l'opportunità di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

Resta salva la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del segnalante pregiudicati dalla misura discriminatoria subita.

Con legge 30 novembre 2017, n. 179 recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, la figura del whistleblower è stata ora tutelata per legge.

Gli aspetti principali della nuova normativa sono i seguenti:

Reintegrazione nel posto di lavoro. La nuova disciplina prevede che in caso di licenziamento il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro;

Sanzioni per gli atti discriminatori. ANAC potrà applicare una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro all'Ente e la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del RPCT che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

Segretezza dell'identità del denunciante. La segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Blocco della tutela. Il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave;

Estensione della nuova disciplina al settore privato. Le nuove disposizioni valgono anche per chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pa;

Giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio. La rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, è coperta da giusta causa.

Con il piano 2018-2020 veniva assunto l'impegno alla fornitura di un sistema automatizzato con garanzia di anonimato, entro il 31 dicembre 2018. A tal fine, corrispondendo alla nota di data 26/09/2018 prot. n. 9036 del Consorzio dei Comuni Trentini, il Comune di Mori aveva manifestato interesse per la messa a disposizione di un applicativo specifico.

Con nota di data 20 dicembre 2018, il Consorzio dei Comuni Trentini ha comunicato di aver provveduto ad avviare la procedura di gara per l'individuazione del fornitore di una piattaforma di Whistleblowing che risponde ai seguenti pre requisiti:

- rispondere puntualmente alla normativa in vigore;
- essere realizzata con software open source;
- essere iscritta nel catalogo nazionale dei programmi riusabili AGID.

Considerati i tempi necessari per definire la procedura di gara, il Consorzio dei Comuni Trentini prevede di poter mettere a disposizione la piattaforma di Whistleblowing entro la fine del mese di febbraio 2019.

Nel frattempo ANAC ha reso noto che a partire dal 15 gennaio 2019 è disponibile per il riuso negli enti locali anche l'applicazione informatica open source "Whistleblower".

Nella prima parte del 2019 verrà quindi messa in linea una delle soluzioni disponibili.

7.4 Segnalazioni esterne e tutela del soggetto esterno che effettua segnalazioni d'illecito

Nel corso di validità del Piano 2017-2019, l'amministrazione si è impegnata a pubblicare sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, alla voce anticorruzione uno spazio per la segnalazione di illeciti. Se il segnalante è persona esterna all'organico comunale, non può esserne rivelata l'identità nel caso in cui lo stesso abbia richiesto la garanzia dell'anonimato.

Nel caso in cui il segnalante esterno ritenga di avere subito una discriminazione riferibile all'Amministrazione comunale in ragione della segnalazione dallo stesso presentata, può farne comunicazione al Responsabile anticorruzione; questi verifica se si rende necessario l'avvio di un accertamento di eventuali responsabilità disciplinari da parte dell'organo competente.

Con il piano 2018-2020 veniva assunto l'impegno alla fornitura di un sistema automatizzato con garanzia di anonimato, entro il 31 dicembre 2018. Anche per le segnalazioni esterne, come per le segnalazioni interne, nella prima parte del 2019 verrà quindi messa in linea una delle soluzioni rese disponibili.

7.5 La rotazione ordinaria del personale nelle aree a maggior rischio corruzione

Con le finalità di garantire il corretto funzionamento degli uffici dei comuni di minori dimensioni, l'ultimo periodo del comma 221 dell'articolo unico della legge 208/2016 (legge di stabilità 2016) ha previsto che ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della citata legge 190/2012.

Con l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018), ANAC rileva tuttavia che il bilancio generale è largamente insufficiente. In particolare "è stata registrata la mancanza nei PTPC di un'adeguata programmazione della disciplina della rotazione e dei criteri di applicazione della stessa e la mancanza di collegamento con le altre misure di prevenzione della corruzione".

Rispetto agli auspicati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, il PTPC 2014-2016 aveva previsto che l'Amministrazione si impegnasse a valutare periodicamente per quali posizioni fosse opportuno e possibile prevedere percorsi di polifunzionalità che consentissero tali rotazioni, evitando il consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di attività a rischio, ferma comunque restando la necessità di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture, in considerazione della dimensione dell'ente.

Con deliberazione 89 di data 30 giugno 2016, l'amministrazione ha avviato un percorso di riorganizzazione che tocca anche alcune aree a maggior rischio corruzione, come l'urbanistica e l'edilizia, lavori pubblici, e tributi. Non è stato però possibile prevedere un piano organico di rotazione di tutto il personale a rischio per la infungibilità delle due professionalità presenti.

Con la graduale fine del blocco del turn-over, tra la fine del 2017 e nel corso del 2018 a comunque avuto luogo una naturale sostituzione di personale anche in altre aree a rischio, come manutenzioni, risorse umane e commercio.

Nel corso del 2018 si è registrato un avvicendamento nei ruoli apicali di Responsabile del Servizio alla Persona e il Responsabile del Servizio alla Comunità, ora Servizio Comunità e Attività Produttive.

In ogni caso, nelle aree ove non sia stato possibile garantire una rotazione o un ricambio, il piano triennale 2019 -2020 prevede l'introduzione di misure compensative, che vengono qui riconfermate, quali:

- meccanismi di collaborazione tra diversi ambiti su atti potenzialmente critici, attraverso un lavoro in team che potrà favorire nel tempo anche la rotazione degli incarichi;
- rinforzare nel medio periodo la formazione attraverso specifici interventi, che potrà favorire nel tempo anche la rotazione degli incarichi;
- introdurre il meccanismo della doppia sottoscrizione dei procedimenti, dove sottoscrivono, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione atto finale, per scongiurare una gestione esclusiva di particolari procedimenti più a rischio;

7.6 La rotazione straordinaria del personale nelle aree a maggior rischio corruzione

Con l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018), ANAC evidenzia che occorre operare una distinzione tra la rotazione ordinaria, rimessa "alla autonoma programmazione delle amministrazioni, e la rotazione straordinaria.

La rotazione straordinaria è disciplinata dall'articolo 16, comma 1 quater, del d.lgs. n. 165/2001. Nell'applicazione di questo istituto ANAC ricorda che l'ente è tenuto "a verificare la sussistenza:

a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti,

b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti, qualificabile come corruttiva".

Il momento in cui dare corso a queste attività "coincide con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio ... ovvero di atto equipollente" (es. richiesta di applicazione di misure cautelari)

ANAC invita ad introdurre nei codici di comportamento l'obbligo per i dipendenti di "comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali". Per i dirigenti la rotazione straordinaria determina "la revoca dell'incarico dirigenziale e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico".

7.7 Accesso civico generalizzato

L'Accesso civico generalizzato (o accesso generalizzato - il c.d. FOIA, da Freedom of Information Act; combinato disposto art. 1, comma 2 bis e art. 4 della legge provinciale n. 4 del 2014; art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013) è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti definiti dalla stessa normativa (art. 5 bis del d. lgs. n. 33 del 2013).

Con L.R. 15 dicembre 2016, n. 16 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017) la Regione TAA ha adeguato la normativa regionale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, alle novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

A differenza di quanto previsto dalla Provincia Autonoma di Trento (dell'art. 1, comma 2 bis, della legge provinciale n. 4 del 2014) il legislatore Regionale ha limitato l'ambito oggettivo dell'istituto del diritto di accesso civico ai documenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, e non anche nei dati e alle informazioni detenuti dall'amministrazione, (articolo 1, comma 1, lettera 0a) della LR n. 10/2014, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.2 della LR n. 16/2016).

Nel corso del 2017, in ottemperanza all'indirizzo n. 192 di data 29 dicembre 2015, con cui è stato stabilito di aderire alle soluzioni informati messe a disposizione dal SINET, il Comune di Mori ha adottato il sistema di protocollo federato Pi.Tre, che supporta le principali funzioni del processo di gestione documentale e l'archiviazione dei documenti informatici secondo le regole tecniche di conservazione.

Al fine di poter adempiere alle indicazioni di ANAC (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016), nell'ambito del protocollo Pi.tre è stato istituito il repertorio degli accessi, con la finalità di mantenere un elenco delle richieste con l'oggetto, la data di richiesta, il relativo esito e la data della decisione.

Il registro, entrato in funzione con l'anno 2018, verrà pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, "altri contenuti – accesso civico" del sito web istituzionale.

La tenuta di un repertorio degli accessi, suddiviso per tipologia di richiesta (documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato) consentirà di rendere noto su quali documenti è stato richiesto l'accesso, in una logica di semplificazione e programmazione delle attività.

7.8 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Sfruttando le potenzialità documentali offerte dal sistema di protocollo federato Pi.Tre, nel corso del 2018 è stato implementato un sistema di gestione dei provvedimenti interamente digitalizzato, che consente la registrazione e la tracciabilità di tutti i passaggi endoprocedimentali. Nel corso del 2019 sarà valutata l'estensione di questo sistema di tracciabilità ad una delle aree di rischio obbligatorie.

7.9 Inconferibilità ed incompatibilità

La disciplina delle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 è volta a garantire l'esercizio imparziale degli incarichi amministrativi mediante la sottrazione del titolare dell'incarico ai comportamenti che possono provenire da interessi privati o da interessi pubblici; in particolare, il Comune di Mori attraverso la disciplina di inconferibilità, vuole evitare che alcuni incarichi, di cura di interessi pubblici, non possano essere attribuiti a coloro che provengano da situazioni che la legge considera come in grado di comportare delle indebite pressioni sull'esercizio imparziale delle funzioni; mentre, attraverso la disciplina dell'incompatibilità vuole impedire la cura contestuale di interessi pubblici e di interessi privati con essi in conflitto.

Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) cura che nel Comune di Mori siano rispettate le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il RPCT contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al citato decreto.

I soggetti cui devono essere conferiti gli incarichi, contestualmente all'atto di nomina, devono presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate nel d.lgs. n. 39/2013.

Il RPCT deve accertare l'ipotesi di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità che precludono il conferimento dell'incarico, previa verifica sulla completezza e veridicità della dichiarazione in ordine al contenuto e alla sottoscrizione della stessa nei modi previsti dalla legge.

Unitamente alla presente si approva le nuove schede per la dichiarazione di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.

7.10 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi

Il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare un provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali hanno l'obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse, anche potenziale e in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza"; inoltre per i medesimi soggetti è previsto un dovere di segnalazione della situazione di conflitto di interesse. Si tratta di una misura di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati. I dipendenti del Comune dovranno segnalare per iscritto l'eventuale potenziale conflitto d'interesse al Responsabile di Servizio (Referente), il quale valuterà se la situazione realizza un conflitto idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il Responsabile di Servizio valuterà la situazione e risponderà per iscritto al dipendente, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentano comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal Responsabile di Servizio ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti/ dirigenti professionalmente idonei, il Responsabile di Servizio dovrà avocare a sé ogni compito relativo al procedimento.

7.11 Incarichi extraistituzionali

Il cumulo in capo ad un medesimo dipendente di incarichi conferiti dall'Amministrazione può comportare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, con il rischio che l'attività possa essere indirizzata verso fini privati o impropri. Infatti, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extraistituzionali, da parte del dipendente può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi. Per tale ragione, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto,

anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Già con deliberazione Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 17 maggio 2017, è stato aggiornato il vigente Regolamento organico del personale dipendente, con particolare riferimento all'art. 25 e seguenti, che disciplinano nel dettaglio i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi, in attuazione della previsione contenuta nell'art. 23, primo comma del DPR n. 1 febbraio 2005 n. 2/L che attribuisce ai regolamenti organici dei comuni la competenza a disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi.

Con successiva circolare interna sono state assegnate disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento di attività/incarichi extra lavorativi e per il popolamento dell'anagrafe delle prestazioni del personale dipendente del Comune di Mori.

7.12 Il pantouflage

ANAC dà una lettura nuova ed estensiva della incompatibilità sopravvenuta. Il divieto deve "intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi ..., mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di un incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi". Per "dipendenti con poteri autoritativi e negoziali" si devono intendere "i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della PA, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi ed il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'Ente". Per cui sono compresi anche coloro che hanno "il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione. Pertanto, il divieto di "pantouflage" si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto, ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento". La finalità della norma è duplice: da una parte, disincentivare i dipendenti dal preconstituire situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui entrano in contatto durante il periodo di servizio, dall'altra ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio.

7.13 Società controllate e partecipate

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016 sono state apportate rilevanti modifiche sia alla Legge n. 190/2012 sia al D.Lgs. n. 33/2013. In particolare, è stato riformulato l'ambito soggettivo di applicazione della normativa, ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, della Legge n. 190/2012 e dell'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

A livello locale, l'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013, come introdotto dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 97/2016, si applica in virtù del rinvio operato dall'art. 1 della L.R. n. 10/2014, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 16/2016.

Importanti disposizioni sono state poi introdotte con il D.Lgs. n. 175/2016 recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (Tusp), cui il D.Lgs. n. 33/2013 fa rinvio per le definizioni di società in controllo pubblico, di società quotate e di società in partecipazione pubblica.

A fronte delle suddette modifiche normative, con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato le Linee Guida aventi ad oggetto “*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”, totalmente sostitutive di quelle precedentemente approvate con determinazione n. 8 di data 17 giugno 2015, con le quali vengono fornite indicazioni in ordine all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agli Enti e Società di cui all'art. 2-bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013.

Tanto premesso, ricadono nella previsione di cui all'art. 2-bis, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013 le partecipazioni detenute dal Comune di Mori nelle Società controllate **secondo il modello dell'*in house*** di seguito elencate:

Trentino Riscossioni Spa

Trentino Trasporti Esercizio Spa (nell'ambito della procedura di fusione per incorporazione della Società avviata dalla PAT, con Deliberazione della Giunta comunale n. 63 di data 10 maggio 2018 è stato preso della risoluzione del contratto di cessione gratuita delle azioni sottoscritto nel 2009 dal Sindaco pro tempore ed autorizzata la restituzione delle azioni)

Informatica Trentina Spa (confluita in Trentino Digitale Spa)

Gestione Entrate Locali Srl

Consorzio dei Comuni Trentini Società cooperativa (tale Società ha mutato la propria natura statutaria in Società controllata secondo il modello dell'*in house* con Delibera dell'Assemblea dei soci di data 20 dicembre 2017).

Alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle nuove Linee Guida dell'8 novembre 2017 e dei compiti di vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell'adozione delle misure, affidati alle Amministrazioni controllanti e partecipanti, come indicati al paragrafo 4.2 delle stesse Linee Guida, è stata avviata un'attività di monitoraggio, diretta ad accertare:

con riferimento all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione:

1. l'integrazione del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 (Modello 231), finalizzato alla prevenzione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle società, con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società, in coerenza con le finalità della L. n. 190/2012 e garantire gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013. Tali misure possono essere ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di Prevenzione della corruzione. Se riunite in un unico documento unitario con quelle adottate in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, devono essere collocate in un'apposita sezione e quindi facilmente individuabili.
2. la nomina da parte dell'organo di indirizzo della società del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) ed il riconoscimento allo stesso di poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività e poteri di vigilanza sull'attuazione delle misure e di proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune.

3. l'approvazione di misure di prevenzione aventi il seguente contenuto minimo:
- individuazione aree a maggior rischio di corruzione (sulla base di un'attenta e concreta analisi del contesto);
 - individuazione e pubblicità delle misure volte alla prevenzione della corruzione;
 - adeguamento del sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231/2001 e coordinamento con i controlli per la prevenzione di rischi di corruzione. Le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'organismo di vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
 - integrazione del codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 con comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione o approvazione di un apposito codice ove sprovviste;
 - nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con garanzia del rispetto degli obblighi di pubblicazione;
 - adozione di misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di accesso generalizzato;
 - previsione sistema di verifiche ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 nei confronti dei soggetti cui la società conferisce incarichi, sia per quanto concerne le cause di inconferibilità che di incompatibilità, con tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa. I soggetti incaricati sono tenuti a rilasciare le dichiarazioni previste dalla Legge;
 - adozione misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società, ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
 - definizione di contenuti, modalità, destinatari della formazione in materia di prevenzione della corruzione;
 - adozione di misure di garanzia per tutelare i dipendenti che segnalano illeciti, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, anche attraverso la definizione di un iter procedurale per la trattazione della segnalazione;
 - attuazione rotazione figure dirigenziali, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa;
 - monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini di un aggiornamento periodico, con pubblicazione, da parte del RPC, sul sito web della società di una relazione annuale recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta.

con riferimento alle misure di trasparenza:

1. la presenza, sui siti istituzionali delle suddette Società in controllo pubblico, della sezione denominata Amministrazione/Società Trasparente, organizzata in sotto sezioni, all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, i dati e le informazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013, per quanto applicabile alle Società.

In considerazione della necessità di verificare puntualmente il rispetto degli obblighi in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza posti in capo alle Società in controllo pubblico, così come solo recentemente declinati dalle Linee Guida dell'ANAC dell'8 novembre 2017, gli esiti della suddetta attività di monitoraggio hanno formato oggetto di apposito documento, che si allega come appendice.

Il Comune di Mori detiene altresì una partecipazione nella Società pubblica quotata **Dolomiti Energia Holding Spa** (nota della Società prot. 0006141 di data 30 agosto 2017).

L'ANAC, tenuto conto delle indicazioni espresse dal Consiglio di Stato, in attesa di approfondimenti sulla disciplina applicabile alle Società pubbliche quotate, ha espressamente espunto tali Società dallo schema di Linee Guida. Non di meno, si ritiene opportuno estendere anche alla Società Dolomiti Energia Holding Spa l'attività di monitoraggio prevista per le Società in controllo pubblico.

7.14 Controlli interni, misure preventive, protocolli di legalità in materia di contratti pubblici

Poco prima dell'adozione della Legge n. 190/2012, con il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 7 dicembre 2012, n. 213), il legislatore ha ampliato e rafforzato il sistema dei controlli interni dell'Ente locale, che risulta definito dagli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, e 147 quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

In particolare l'art. 147 bis stabilisce che:

1. "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale."

I punti di contatto tra la normativa anticorruzione e quella sui controlli sono notevoli:

- a) l'ambito di intervento della prevenzione della corruzione è l'attività amministrativa che coincide con l'oggetto degli interventi di controllo;
- b) gli organi deputati al controllo sono inevitabilmente coincidenti con quelli che sono chiamati a esercitare le verifiche ai fini della prevenzione della corruzione;
- c) il ruolo centrale del Segretario comunale, a cui vengono affidati (dopo che erano stati aboliti) nuovi compiti di verifica della legittimità dell'attività amministrativa;
- d) l'obiettivo del miglioramento continuo della qualità dell'azione amministrativa;
- e) uno stretto legame con il ciclo della performance.

Nell'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, al punto 6.1 lett. a) della Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l'Anac ha ribadito che la gestione del rischio è

realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione (tra cui il ciclo di gestione della performance e i controlli interni), al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata.

Nell'ordinamento dei comuni della Regione TAA i controlli risultavano disciplinati solo dall'art. 78 DPRReg 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dall'art. 66 comma 2 LR 22 dicembre 2004 n. 7, che alla rubrica " Soppressione dei controlli sugli atti" dispone che "I controlli sugli atti degli enti locali si considerano comunque cessati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione".

Con legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31, l'ordinamento dei comuni della Regione autonoma-Alto Adige è stato adeguato alle disposizioni in materia controlli interni introdotte nel Testo unico enti locali (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.

Il comma 1, dell'art. 56-bis "Controlli interni" della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31, prevede che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

In PTPC 2014-2016 erano previste forme sperimentali di controllo interno, attivati con particolare riferimento all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'utilizzo del mercato elettronico e il monitoraggio delle eccezioni.

Tale attività è ora confluita nel programma annuale dei controlli successivi di regolarità amministrativa, predisposto dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni. Le schede di verifica dei controlli interni evidenziano ora i punti di contatto con la strategia di prevenzione della corruzione.

8.PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ

8.1 Inquadramento

Come previsto delibera Anac n. 831/2016, le amministrazioni sono tenute ad adottare un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

Con deliberazione n. 127 del 5 settembre 2013 il comune aveva aderito alla proposta del Consorzio dei Comuni Trentini per la realizzazione di un nuovo portale istituzionale, secondo uno standard condiviso tra gli enti.

Ciascuna struttura (Servizio) ha avuto in gestione una o più aree tematiche, attraverso le quali sono state popolate molte sezioni del portale, secondo il principio della redazione diffusa, secondo il quale il flusso informativo più efficiente è quello che alloca l'individuazione/ l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione del dato, il più possibile in prossimità della sua sorgente.

Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 190/2012, si procedeva anche al popolamento della sezione denominata Trasparenza, Valutazione e Merito, nella quale venivano raccolte le principali informazioni in materia di pubblicità.

Con l'art. 3 comma 2 della L.R. 2 maggio 2013, n. 3 era stato infatti previsto l'adeguamento della legislazione regionale alla Legge n. 190/2012, precisando che fino all'adeguamento restasse ferma l'applicazione della disciplina regionale. Nel termine semestrale stabilito dalle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia, (art. 2 Dlgs 16 marzo 1992, n. 266) il Consiglio Regionale non riusciva tuttavia ad esaminare la proposta legislativa di adeguamento, che è stata quindi approvata solo con L.R. 29 ottobre 2014, n. 10.

Anche il portale del Comune di Mori veniva quindi adeguato tecnicamente al decreto legislativo n. 33/2013, ed iniziava il trasferimento delle informazioni dalla sezione Trasparenza, Valutazione e Merito, alla "Amministrazione trasparente".

Da ultimo, con determinazione n. 272 di data 6 giugno 2017 il portale del Comune di Mori è stato adeguato alle più recenti indicazioni di design ed usabilità contenute nelle Linee guida per i siti web di Regioni e Comuni, del 4 luglio 2016, e nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017–2019 approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2017.

Va segnalata la parziale difformità rispetto agli adempimenti di pubblicazione previsti a livello nazionale in relazione alla normativa regionale (LR n. 10/2014) che ha previsto deroghe e specificazioni per amministrazioni ed enti locali della Regione TAA rispetto all'applicazione del D.Lgs. 33/2013.

Va infine segnalato che Il decreto legislativo n. 97/2016, che dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 7 della legge n. 124/2015 (cosiddetta Riforma della pubblica amministrazione) apporta importanti modifiche al D.Lgs. n. 33/2013 con riguardo soprattutto all'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della pubblica amministrazione.

Va da ultimo ancora ricordato che in relazione ad alcuni obblighi di pubblicità, la legge regionale rinvia espressamente a quanto disposto dalla normativa provinciale che regola la specifica materia.

In particolare, si rinvia a questa per gli obblighi di pubblicità in materia di:

- incarichi di collaborazione o di consulenza (articolo 1, comma 1, lettera d) della LR n. 10/2014, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.6 della LR n. 16/2016);

- contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (il rinvio è all'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia – si veda articolo 1, comma 1, lettera l) della LR n. 10/2014, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.8 della LR n. 16/2016).

Con l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018), l'Autorità ha inteso individuare ulteriori modalità semplificate di applicazione di alcuni obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i comuni di piccole dimensioni, ossia quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (con specifiche per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)

a) Tempistica delle pubblicazioni :

L'Autorità introduce la possibilità di interpretare il concetto di tempestività, di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013, fissando termini idonei, secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, ad assicurare continuità e celerità degli aggiornamenti delle pubblicazioni.

L'amministrazione, sentito l'RPTC, in considerazione delle modifiche organizzative ancora in corso, per il periodo di validità del Piano 2019 - 2021, annualità 2019, ritiene di fissare il tale termine in 6 mesi.

Restano fermi i termini diversi, stabiliti da disposizioni puntuali.

b) Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013 :

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 33/2013 ("Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni"), ANAC richiama la possibilità, per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, di pubblicare un organigramma semplificato contenente la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

c) Pubblicazione dei dati in tabelle :

Al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati in tabelle come previsto dall'Allegato 1 della determinazione n. 1310/2016, ANAC ammette che i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possano valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa sulla trasparenza di rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti informativi presenti nella sezione "Amministrazione trasparente".

8.2 Gestione del flusso informativo

Alla messa in linea del nuovo portale comunale, ciascuna struttura ha avuto in gestione una o più aree tematiche, corrispondenti alle competenze assegnate, attraverso le quali sono state popolate molte sezioni del portale, secondo il principio della redazione diffusa, per cui il flusso informativo più efficiente è quello che alloca l'individuazione/ l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione del dato, il più possibile in prossimità della sua fonte.

Per le medesime motivazioni, i Responsabili dei Servizi/Uffici rispettivamente indicati sono designati responsabili per la pubblicazione dei dati, in relazione a ciascuna sezione del sito.

I medesimi soggetti sono tenuti al monitoraggio delle aree rispettivamente assegnate e all'aggiornamento secondo le scadenze previste dei dati presenti in ciascuna sezione, assicurandone la disponibilità e la corretta configurazione.

A tal fine è stata elaborata una apposita scheda di mappatura degli adempimenti di trasparenza che sostituisce l'elenco contenuto nel Piano 2018-2020.

9. MONITORAGGIO

Il Piano Nazionale Anticorruzione e lo schema di relazione pubblicato a partire dal dicembre 2014 da A.N.AC. hanno evidenziato la necessità per le pubbliche amministrazioni di porre in essere controlli atti a garantire la verifica della effettiva attuazione delle azioni previste dal Piano di prevenzione della corruzione.

Il monitoraggio sull'attuazione delle azioni indicate nel presente Piano avviene, con cadenza annuale.

Il monitoraggio può avvenire anche in corso d'anno, in relazione ad eventuali circostanze sopravvenute ritenute rilevanti dal responsabile per la prevenzione della corruzione, quali ad esempio aggiornamento normativo, segnalazioni di possibile inadempienza, risconti da parte di autorità di vigilanza.

10. PUBBLICAZIONI, CONSULTAZIONI E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il Responsabile anticorruzione verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso, quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'Ente.

Questo Piano triennale di prevenzione della corruzione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mori nella sezione "Amministrazione trasparente", nella sottosezione "Altri contenuti". Il Responsabile anticorruzione cura la raccolta di eventuali osservazioni e contributi da parte dei soggetti interessati attraverso il sito istituzionale.

Sul sito istituzionale del Comune di Mori, nella sezione "Amministrazione trasparente", nella sottosezione "Altri contenuti", saranno pubblicati anche gli atti organizzativi interni volti a disciplinare l'adozione di misure specifiche di prevenzione della corruzione.

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL PIANO

ALLEGATO 1 : Schede di analisi del Rischio.

ALLEGATO 2: Scheda di mappatura degli adempimenti di trasparenza

ALLEGATO 3: Scheda di aggiornamento sulle società partecipate

ALLEGATO 4: Schede per l'esercizio del **controllo successivo di regolarità amministrativa, con l'indicazione dei controlli anticorruzione.**